

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1994

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3625/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2313/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3625/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 28. 9. 1994, pag. 3.